

Articolo 2

L'allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:

a) dopo la voce «solfato ferroso» sono inserite le seguenti voci:

«fosfato di ammonio ferroso

sodio ferrico EDTA»;

b) dopo la voce «solfato di cromo (III) e il suo esaidrato» è inserita la voce seguente:

«picolinato di cromo».

Articolo 3

La categoria 2 (minerali) dell'allegato del regolamento (CE) n. 953/2009 è modificata come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

a) dopo la voce «solfato ferroso» sono inserite le seguenti voci:

«fosfato di ammonio ferroso	x	
sodio ferrico EDTA	x»	

b) dopo la voce «solfato di cromo (III) e il suo esaidrato» è inserita la voce seguente:

«picolinato di cromo	x»	
----------------------	----	--

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

